

gislativo n. 387 del 2003 e di quelli di cui all'art. 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, per la componente incentivante riconosciuta o prevista per la produzione annua effettiva, laddove disponibile, o per la producibilità annua dell'impianto calcolata dal GSE sulla base dell'insolazione media del sito in cui è ubicato l'impianto, della tipologia di installazione e di quanto dichiarato dal soggetto responsabile;

aa) «costo annuo indicativo degli incentivi nel periodo» o «costo indicativo degli incentivi nel periodo»: è il costo, calcolato con le modalità di cui alla lettera z), in riferimento alla potenza dei piccoli e grandi impianti fotovoltaici ammessi alle incentivazioni nei periodi di riferimento stabiliti dell'art. 4;

ab) «componente incentivante delle tariffe»: fino al 31 dicembre 2012 è il valore delle tariffe incentivanti; successivamente a tale data, è convenzionalmente assunta pari al valore della tariffa premio sull'autoconsumo.

2. Ai fini del presente decreto, le cave, le discariche esaurite, le aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati non sono considerate aree agricole, anche se ricadenti in aree classificate agricole dal pertinente strumento urbanistico.

3. Valgono inoltre le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, e all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Art. 4.

Obiettivi dell'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici

1. I limiti di incentivazione dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici sono determinati sulla base del costo annuo indicativo degli incentivi con riferimento a ciascun periodo e per la seguente tipologia di impianti:

- impianti fotovoltaici, di cui al titolo II, a loro volta distinti in piccoli impianti e grandi impianti;
- impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, di cui al titolo III;
- impianti a concentrazione, di cui al titolo IV.

2. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31 dicembre 2011 e a tutto l'anno 2012 i grandi impianti di cui alla lettera a) del comma 1 sono ammessi al regime di sostegno nei limiti di costo annuo individuati dalla tabella 1.1. Nella medesima tabella sono riportati anche i relativi obiettivi indicativi di potenza:

Tabella 1.1

	1/06/2011-31/12/2011	Primo semestre 2012	Secondo semestre 2012	TOTALE
Livelli di costo	300 ML€	150 ML€	130 ML€	580 ML€
Obiettivi indicativi di potenza	1.200 MW	770 MW	720 MW	2.690 MW

3. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31 dicembre 2011 e a tutto l'anno 2012 i piccoli impianti di cui alla lettera a) del comma 1 sono ammessi all'incentivo senza limiti di costo annuo, fatte salve le riduzioni tariffarie programmate stabilite dall'allegato 5.

4. Per gli anni dal 2013 al 2016, per gli impianti di cui alla lettera a) del comma 1 il superamento dei costi indicativi definiti dalla tabella 1.2 non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall'allegato 5. Nella tabella 1.2 sono individuati altresì i relativi obiettivi indicativi di potenza. Tali valori possono essere aggiornati sulla base di quanto stabilito dall'art. 8, comma 5:

Tabella 1.2

	Primo semestre 2013	Secondo semestre 2013	Primo semestre 2014	Secondo semestre 2014	Primo semestre 2015	Secondo semestre 2015	Primo semestre 2016	Secondo semestre 2016	TOTALE
Costo indicativo	240 ML€	240 ML€	200 ML€	200 ML€	155 ML€	155 ML€	86 ML€	86 ML€	1.361 ML€
Obiettivi indicativi di potenza	1.115 MW	1.225 MW	1.130 MW	1.300 MW	1.140 MW	1.340 MW	1.040 MW	1.480 MW	9.770 MW

